

COMUNE DI PONT CANAVESE

ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto che il Dipartimento per le politiche della famiglia ha comunicato in G.U. n. 32 del 09.02.2026 che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari all'1,4 per cento e ha rivalutato i requisiti economici dell'assegno di maternità;

COMUNICA CHE

- **la domanda** di concessione dell'assegno di maternità può essere presentata dalle madri residenti nel Comune di Pont Canavese, che non beneficiano (o beneficiano in parte) del trattamento previdenziale di maternità entro 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- **l'assegno è concesso a:**

Cittadine italiane o comunitarie residenti, nonché le apolidi (o loro familiari/superstiti) e le cittadine di Paesi Terzi:

- titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - familiari titolari di: "Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea" (art.10 D.Lgs 30/2007) / "Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (art.17 D.Lgs 30/2007);
 - titolari di permesso di soggiorno in qualità di rifugiati politici (o superstiti di rifugiati politici);
 - titolari di protezione sussidiaria;
 - cittadine/lavoratrici o familiari/superstiti di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
 - titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'art 41, comma 1-ter D.Lgs 286/1998 ad eccezione delle categorie escluse dal D.Lgs. 40/2014. Secondo la norma sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
 - che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea o siano familiari o superstiti di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell'Unione Europea.
- **l'importo complessivo dell'assegno è di € 2.065,50** (€ 413,10 mensili per 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2026 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
 - **il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, per beneficiare dell'assegno per l'anno 2026, è di **20.668,26**;
 - **la domanda deve essere presentata** al Servizio alla Persona del Comune, allegando:
 - l'attestazione ISEE
 - la fotocopia della carta di soggiorno
 - il codice IBAN necessario per l'accredito dell'assegno.

Pont Canavese, 17 febbraio 2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo ARALDI